regola del valore normale di cui all'art. 110.7, in quanto letteralmente riguarda i rapporti con società non residenti, ma suggerisce agli uffici di avvalersi di altre norme presuntive di cui al Dpr 600.
Ciò non significa che la disciplina del valore normale (art. 9) non sia mai applicabile alle operazioni effettuate in ambito nazionale; occorre però prima accertare la presenza di elementi gravi, precisi e concordanti.
Invero, il corrispettivo per un acquisto infragruppo di un bene o di un servizio può essere talmente irragionevole da far ritenere che non si tratti di un acquisto, ma bensì di una distribuzione indiretta di utili.
La C.M. n. 53/1999, nelle ipotesi in cui non sia possibile applicare la regola del valore normale, suggerisce all'A.F. anche la riqualificazione contrattuale (negotium mixtum cum donatione) con la conseguenza di contestare al compratore una sopravvenienza attiva, in quanto provento in denaro o in natura conseguito a titolo di liberalità, ed al cedente una destinazione di beni a finalità estranee all'impresa con l'effetto che la differenza fra il valore normale del bene e il corrispettivo percepito concorre a formare il reddito imponibile (R.M. n. 234/2002).

Fatture irregolari e gonfiate - La sentenza della Cassazione del 24 settembre 2009, n. 37583 qualifica le fatture irregolari e gonfiate non solo come forma di elusione, ma anche come reato tributario, in quanto creano vantaggi fiscali in capo alle società riconducibili al contribuente e rendono possibile la creazione di fondi in nero in capo ai soggetti che ricevono i ritorni non ufficiali di parte dei pagamenti delle fatture incriminate.

INSOLVENZE E RECUPERO DELL'IVA

Vedi: Perdite su Crediti e Svalutazione Crediti.

INTERESSI ATTIVI - Art. 89 / 96 / 106 / 2426

Gli interessi attivi concorrono a formare il reddito d'esercizio per l'ammontare maturato. Se la misura non è determinata per iscritto, vanno computati al tasso legale (art. 89): 3,50% dall'1.1.2001 al 31.12.2001, 3% dall'1.1.2002 al 31.12.2003, 2,50% dall'1.1.2004 al 31.12.2007, 3% dall'1.1.2008 al 31.12.2009. A partire dall'1.1.2010 il tasso di interesse legale è stato ridotto all'1%.
Gli interessi attivi assoggettati a ritenuta d'acconto vanno contabilizzati al lordo della stessa; le ritenute si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non percepiti o assoggettati alla ritenuta. Lo scomputo per competenza della ritenuta vale solo per interessi di banca, postali, su buoni fruttiferi, certificati di deposito ed obbligazioni (art. 79).
Interessi attivi e passivi (compresi quelli bancari) non possono essere compensati.

- **Interessi di dilazione**: sono quelli concordati fra le parti per un qualsiasi pagamento dilazionato.
- **Interessi di mora**: sono quelli che, per legge o per previsione contrattuale, rappresentano risarcimento del danno sopportato dal creditore in seguito al mancato pagamento alle scadenze pattuite. Vedi § "Interessi di mora".
- **Interessi compensativi**: sono quelli che, indipendentemente dalla scadenza del debito o dalla mora del debitore (inadempimento o adempimento tardivo) hanno una funzione equitativa (es. interessi su crediti per Iva o imposte dirette).

Gli interessi moratori e per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli su cui sono maturati (art. 6.2).

INTERESSI SU CREDITI VERSO L'ERARIO

Gli interessi maturati sui crediti di imposta sono **tassabili** ai sensi dell'art. 89/917 (Cass. n. 4037 del 6.4.95 e n. 12318 del 28.11.95; C.T.C. Sez. XII n. 1310 dep. 4.4.95). Le imposte devono riferirsi esclusivamente agli interessi attivi maturati nell'esercizio, secondo il principio di competenza (Cass. sent. n. 25720 del 9.12.09).
A seguito delle difficoltà finanziarie generate dalla crisi sono stati revisionati i tassi di interesse corrisposti dall'Amministrazione finanziaria. Dall'1.1.10 il tasso utilizzato per il calcolo è dell'1% semestrale e del 2% annuale (fino al '93 4,5% semestrale, dall'1.1.94 al 31.12.96 3% semestrale, dall'1.1.97 al 30.6.03 al 2,5% semestrale, dall'1.7.03 al 31.12.09 al 2,75% annuale), secondo quanto disposto dall'art. 38 bis per l'Iva e dall'art. 44 DPR 602/73 per imposte dirette.

Tipologia di interessi		Tasso di interesse	Decorrenza
Interessi attivi a favore del contribuente	Rimborso delle imposte differite (anche procedura automatizzata)	2% annuo 1% semestrale	1.1.2010
	Rimborso Iva	2% annuo	1.1.2010
	Rimborso imposta di successione, ipotecaria e catastale	1% semestrale	Per ogni semestre compiuto dal 1.1.2010
	Rimborso di tasse e imposte indirette non dovute all'erario	1% semestrale	1.1.2010

Interessi su rimborsi Iva. In caso di rimborso Iva gli interessi non spettano per tutto il periodo in cui, dopo la richiesta, non c'è copertura assicurativa.